

## Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2024

Astenuti n. 6

## DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 661 concernente le particolari forme di tutela nei casi di coabitazione nei servizi abitativi pubblici, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

- il sistema regionale dei servizi abitativi è costituito da strumenti per assicurare il sostegno anche per le fasce particolarmente fragili nel corso dell'esistenza;
- l'invecchiamento progressivo della popolazione rende più frequenti e necessari i casi di mutua assistenza nella propria abitazione;

considerato che

- l'articolo 23, comma 12, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) prevede il subentro per coloro che entrino a far parte del nucleo familiare;
- gli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 4/2017 disciplinano in modo differenziato l'ampliamento del nucleo familiare dalla mera coabitazione, finalizzata ad assistere l'assegnatario nei casi di patologia invalidante;

considerato, inoltre, che

la durata del periodo di assistenza può costituire una penalizzazione per il parente che assiste, sia in termini di maggiori oneri economici o addirittura di rinuncia alla casa d'origine;

ritenuto necessario

sulla base di una ricognizione delle casistiche in corso, valutare particolari forme di tutela per non penalizzare ulteriormente il parente che presta assistenza al proprio caro;

invita il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare, nell'ambito delle modifiche da apportare al regolamento regionale 4/2017, forme di particolare tutela, anche ai fini del subentro, per le persone che sono in coabitazione autorizzata, protratta, per assistere un parente gravemente ammalato.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

 I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

**D.c.r. 9 luglio 2024 - n. XII/406**
**Ordine del giorno concernente il miglioramento dei criteri localizzativi per gli impianti di smaltimento rifiuti e delle relative modalità di applicazione**

Presidenza del Vice Presidente Delbono

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 68 concernente «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con tre votazioni nominali, per parti separate,

## DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 662 concernente il miglioramento dei criteri localizzativi per gli impianti di smaltimento rifiuti e delle relative modalità di applicazione, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

- negli scorsi mesi, è stata portata all'attenzione di Regione Lombardia la situazione di criticità relativa alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti nelle zone del territorio lombardo confinanti con altre regioni. Ciò in ragione del fatto che il «fattore di pressione», introdotto con deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. X/7144, tiene in considerazione solo gli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale e non anche quelli situati nel territorio delle regioni confinanti, così consentendo, nelle aree di confine, una concentrazione di impianti di smaltimento molto alta nel raggio di pochissimi chilometri;
- il tema, in particolare, è stato sollevato anche con l'IQT 1089 discussa in aula il 7 maggio 2024, «Progetto di realizzazione di impianto di smaltimento di rifiuti contenenti amianto nel comune di Marmirolo (MN) - Aggiornamenti sulla procedura in corso», e con le ITR n. 2360 del 14 marzo 2024, «Parere di Re-

gione Lombardia in merito alla realizzazione di una discarica di Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) nel comune di Marmirolo (MN)», e n. 2372 del 27 marzo 2024, «Possibili criticità del progetto di una nuova discarica di Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) nel comune di Marmirolo (MN)», relative al caso concreto del progetto di un nuovo impianto di smaltimento dell'amianto da localizzarsi in un comune già pesantemente gravato dalla presenza di plurimi impianti di smaltimento nei territori confinanti della Regione Veneto, peraltro in un'area con criticità ambientali proprie e sita nel contesto dei «prati stabili», pascoli legati alla produzione del «Grana Padano D.O.P.»;

- in ragione di ciò, in Commissione VI è stato accolto un emendamento al p.d.l. 68, modificativo della l.r. 12/2007, il quale prevede che «nelle more dell'individuazione nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative alle discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 6408 del 23 maggio 2022 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul BURL della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025», approvato successivamente in Commissione II;

ricordato che

con deliberazione della Giunta regionale n. 6408 del 23 maggio 2022 è stato approvato l'aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma di bonifica delle aree inquinate (PRB), che in particolare:

- concorre all'attuazione delle strategie comunitarie di sviluppo sostenibile, oltre a rappresentare lo strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare;
- è corredato dai criteri localizzativi da applicare per i nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, ed è inoltre composto da specifici piani, tra i quali, il Piano di gestione dei rifiuti contenenti amianto, con cui Regione Lombardia si pone l'obiettivo di liberare il territorio regionale dall'amianto entro il 2027;

considerato che

l'aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 6408/2022, elenca nelle norme tecniche di attuazione, al Titolo IV e nell'Appendice 1, i Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e in particolare:

- tra i Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti, a prescindere dalla tipologia, di cui al Paragrafo 1.6.2 dell'Appendice 1, ai quali sono ammesse limitate e tassative eccezioni, prevede:
  - la localizzazione in ambiti di «elevata naturalità» del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 951 il 9 gennaio 2010 (articolo 17 Norme tecniche attuazione), con la precisazione che nelle aree di cave attive è consentita la localizzazione di impianti di recupero dei soli rifiuti non pericolosi (operazione R5), nei quali non rientrano dunque i rifiuti speciali (pericolosi) quali quelli contenenti amianto;
  - la destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT) o da PTC dei parchi;
  - la localizzazione in fascia di rispetto di corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore;
- tra i Criteri penalizzanti per la localizzazione di nuovi impianti, a prescindere dalla tipologia, di cui al Paragrafo 1.6.5 dell'Appendice 1, elenca:
  - la destinazione dell'area a una delle categorie agricole di cui alla l.r. 12/2005, articolo 43, comma 2-bis, ossia seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e legnose agrarie forestali, prati stabili;
  - la localizzazione in aree prossime ai Siti Natura di cui alla d.g.r. n. 5523/2021 e alla d.g.r. n. 488/2021 (allegati C e

D), articolo 25bis della l.r. 86/1983, tra i quali in particolare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC);

- nel paragrafo 1.6.3 dell'Appendice 1, Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti, ricorda che continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7144 del 2 ottobre 2017;

ribadito che

come premesso, il fattore di pressione introdotto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7144/2017 «Approvazione del criterio localizzativo «Fattore di Pressione» in attuazione dell'articolo 14 bis delle norme tecniche di attuazione del programma regionale gestione rifiuti approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1990/2014», utilizza come «Dati di riferimento» il censimento dei soli impianti di smaltimento presenti sul territorio lombardo, consentendo il calcolo del fattore di pressione complessivo a comuni confinanti solo a condizione che siano entrambi situati nel territorio regionale;

considerato che

anche il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura prevede nell'Ambito strategico 5.1, Transizione ecologica, Obiettivo strategico 5.1.5, «Sviluppare sul territorio l'economia circolare», l'impegno a lavorare per «minimizzare il conferimento in discarica» e a favorire «l'innovazione nella prevenzione e nel riciclo dei rifiuti nonché nel loro smaltimento, attraverso lo sviluppo di impianti innovativi e sperimentali»;

evidenziato altresì

con particolare riferimento agli impianti di smaltimento dell'amianto, che:

- il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) adottato nel 2005, si poneva quale obiettivo strategico l'eliminazione dal territorio regionale dell'amianto entro gennaio 2016, obiettivo rimasto purtroppo disatteso;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1684 del 23 dicembre 2023 avente ad oggetto «Relazione sullo stato d'attuazione della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, 'Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto' - Relazione amianto - Anni 2020/2021 - Clausola valutativa prevista dall'art. 8 della l.r. 17/2003», precisa che nel corso del periodo di vigenza del Programma di gestione dei rifiuti contenenti amianto, si potrà valutare la realizzabilità di impianti di inertizzazione e l'evoluzione tecnica su tale aspetto;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)), rileva al considerato J) che «lo smaltimento dei rifiuti di amianto in discariche non è una soluzione a lungo termine dato che dovranno essere gestiti dalle future generazioni, essendo le fibre di amianto pressoché indistruttibile nel tempo e che occorre evitare il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente» e al considerato K) che «è necessario sviluppare metodi efficaci in termini di costi per l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, al fine di disattivare le fibre di amianto attivo e convertirle in materiali che non comportano rischi per la salute pubblica»;
- Regione Lombardia si è posta l'obiettivo di sperimentare entro il 2027 nuove tecniche di inertizzazione dell'amianto, che, se effettivamente implementate, potrebbero gradualmente ridurre nel tempo la necessità di disporre di eventuali ulteriori volumetrie di abbancamento nelle discariche;

visto

il progetto di legge n. 68 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024», in particolare l'articolo 32 che introduce le modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2007 richiamate in premessa;

ritenuta

la necessità di intervenire in materia;

invita la Giunta regionale

ad attivarsi, con tutti gli strumenti e le modalità possibili, per rafforzare l'impegno regionale nella ricerca e lo sviluppo di impianti innovativi e sperimentali per lo smaltimento dei rifiuti e, in particolare, di nuove tecniche di inertizzazione dell'amianto.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella  
Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

## D.c.r. 9 luglio 2024 - n. XII/408

### Ordine del giorno concernente le determinazioni in merito alla gestione della porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio

Presidenza del Presidente Romani

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 69 concernente «Legge di semplificazione 2024»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	60
Voti favorevoli	n.	38
Voti contrari	n.	22
Astenuti	n.	0

#### DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 660 concernente le determinazioni in merito alla gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia richiamata

- l'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 (Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116);

considerato che

- l'attuale porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, come stabilito dalla citata legge regionale 39/2015, è attribuita all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e dunque non perfettamente adeguata a costituire e dare impulso a processi di sviluppo del territorio valutati come coerenti con la missione istituzionale di qualunque Parco naturale ed a promuovere una così un'efficacia funzione di tutela ecologica tramite azioni di coesione, resa necessaria dalla pluralità di interessi e degli interessi particolari presenti nel territorio;
- l'attribuzione di una personalità autonoma di diritto pubblico alla porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio - pur sottoposto il Parco stesso alla vigilanza della Giunta regionale lombarda - , verrebbe a completare la governance complessiva della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio con la rappresentanza territoriale sia attraverso un rafforzamento del ruolo del Parco, sia mediante un'autentica rappresentanza degli interessi di tutta la comunità nel territorio del Parco stesso;

ritenuta

la necessità di dotare la porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio di autonomia e indipendenza, per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e di valorizzazione ecologica, con la garanzia di poter perseguire e realizzare quella missione istituzionale che gli è attribuita senza condizionamenti contingenti che ne derivano dall'appartenenza a un altro ente pubblico;

invita il Presidente, la Giunta regionale e gli Assessori competenti a valutare eventuali provvedimenti per attribuire autonomia personalità di diritto pubblico alla porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, senza condizionamenti derivanti dall'attuale appartenenza ad altro ente regionale, con una propria sede legale e amministrativa nel territorio del Parco, sottoponendo lo stesso Parco alla vigilanza della Giunta regionale lombarda, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani